

## **FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2011** **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA**

### **1. PREMESSA**

L'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Con determinazione dirigenziale n. 680 del 10/11/2011 si è proceduto alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16/11/2011 si è proceduto alla costituzione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011.

In data 22/11/2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con le RR.SS.UU. hanno raggiunto un'intesa relativa all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011.

### **2. RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Il CCNL 22/1/2004 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 ha previsto all'art. 31 la nuova disciplina delle risorse decentrate, distinguendole in due categorie: risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili.

La prima categoria di risorse (**Risorse decentrate stabili**) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo.

Esse sono rappresentate, per espressa previsione contrattuale, dalle seguenti fonti di finanziamento:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- b) art. 4, commi 1 e 2, CCNL del 5.10.2001.

Le risorse decentrate stabili hanno come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile.

Ci si riferisce in particolare, agli oneri relativi: alle progressioni economiche orizzontali, alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale), agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999, alla quota dell'indennità professionale del personale educativo prevista dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, e dall'art. 6 del CCNL del 5.10.2001, alla quota di finanziamento della indennità di comparto di cui al successivo art 33, comma 4, lett. b) e c).

E' del tutto ovvio che le risorse "stabili" eventualmente ancora disponibili di anno in anno, dopo aver sottratto la quota destinata ad ulteriore finanziamento degli istituti "stabili" (progressioni orizzontali, P.O., ecc.), possono essere utilizzate, secondo la contrattazione decentrata, al sostegno di ulteriori interventi tipici del salario accessorio ad integrazione della quota delle risorse variabili.

Per completezza di informazione, occorre tenere anche presente che, con periodicità costante nel tempo, le risorse stabili già utilizzate per le progressioni orizzontali o per costruire la indennità di comparto, tornano nella disponibilità delle specifiche risorse decentrate a seguito delle cessazioni dal servizio o delle progressioni verticali del personale che ne ha beneficiato, secondo le specifiche indicazioni degli artt. 33 e 34 del CCNL 22/1/2004.

Il secondo gruppo di risorse (**Risorse decentrate variabili**) viene qualificato come risorse eventuali e variabili; queste sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- 1) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
- 2) art. 4, commi 3 e 4, CCNL del 5.10.2001;
- 3) art. 54 CCNL del 14.9.2000;

4) art. 32, comma 6, del presente CCNL.

E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono state costituite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, art. 32 del CCNL 22.01.2004, art 4 del CCNL 09.05.06 e segg., del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, del D.Lgs. n.150/2009 e del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

In particolare, l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31-5-2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che *«A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».*

Con apposita circolare n. 0035819 del 15 aprile 2011, concernente l'applicazione dell'art. 9 in questione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha poi chiarito che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte. Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso e ulteriore rispetto a quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e ad alcune componenti del trattamento accessorio.

Inoltre tale circolare ha chiarito che:

- a) per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.
- b) il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.
- c) per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.
- d) rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.

La disposizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, citato è dunque inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica, in specie quella complessiva del personale attraverso norme di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni per modo che la riduzione di tale tipologia di spesa rappresenti uno specifico obiettivo vincolato di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, imponendo alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all'incremento dei fondi delle risorse decentrate.

La *ratio* del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Pur considerando che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 è disposizione di stretta interpretazione, sicché, in via di principio, non sono ammissibili deroghe o esclusioni, nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si è tenuto conto, oltre che del dettato normativo e della prassi, anche dei seguenti pareri espressi in materia dalla Corte dei Conti, ossia in particolare:

- la Corte dei Conti - Sezioni Riunite di Controllo, con deliberazione n. 51 del 4/10/2011, ha stabilito che *«ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9, comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna; con tale accortezza sarà così possibile evitare effetti distorsivi nell'applicazione della norma, come ad esempio nel caso in cui un ente, nel 2010, abbia destinato consistenti risorse a dette finalità, con ciò elevando in modo improprio il tetto delle risorse complessive destinabili alla contrattazione integrativa»;*
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 58 del 12 luglio 2011, in relazione ad una richiesta di parere sull'interpretazione dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, ha chiarito che: *«il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al "corrispondente importo dell'anno 2010", ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni "aggiunta" derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del "tetto" 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati»;*

Alla luce di quanto sopra riportato si è quindi proceduto innanzitutto a calcolare l'importo della riduzione del fondo 2011 in proporzione al personale in servizio, utilizzando il criterio suggerito dalla Ragioneria generale dello Stato, ossia sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine l'importo del fondo 2010 (**euro 436.240,00**) è stato sterilizzato solo delle economie dell'anno precedente (**euro 1.744,00**), non essendo presenti risorse destinate alla progettazione interna, per cui il suo ammontare è risultato pari ad **euro 434.496,00**. Applicando il criterio di cui alla circolare MEF n. 12/2011, la riduzione è stata calcolata in **euro 13.794,00 (allegato 3)**. Quindi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2011 non può superare la somma di euro **420.702,00**, cui però devono essere aggiunti **euro 31.745,00** a titolo di risorse destinate a progettazione interna che, come stabilito dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite di Controllo, con deliberazione n. 51 del 4/10/2011, devono essere comunque sterilizzate.

Per quanto concerne la determinazione delle risorse decentrate (**allegato 1**) si evidenzia quanto segue:

- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono state quantificate nelle misure contrattualmente previste (art. 31, comma 2, e art. 32, commi 1, 2 e 7, del CCNL 2002-2005; art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006; art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008) ed ammontano ad **euro 346.933,00**;
- le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità ammontano ad **euro 105.514,00**, sono state quantificate nelle misure contrattualmente previste (art. 31, comma 3, e art. 32, commi 6 e 9, del CCNL 2002-2005; art. 8, comma 3, del CCNL 11/4/2008) e risultano così determinate:
  - 1) CCNL 1/4/99 - art. 15, comma 1, lettera k): **euro 45.358,00**;
  - 2) CCNL 1/4/99 - art. 15, commi 2 e 4: **euro 34.339,00** (tale somma è determinata applicando l'1,2% al monte salari 1997);
  - 3) CCNL 1/4/99 - art. 15, comma 5: **euro 25.817,00**.

Pertanto, le risorse complessivamente disponibili ammontano ad **euro 452.447,00**, rispettando i limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/7/2010, n. 122.

L'Ente non ha potuto procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa prevista dall'art. 8 del CCNL 11/4/2008 e dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007.

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono state destinate agli utilizzi previsti dall'art. 17, comma 2, del CCNL 1/4/99 (**allegato 2**), ossia:

- progressioni economiche orizzontali (**euro 117.912,00**);
- aree delle posizioni organizzative (**euro 1.390,00**);
- alte professionalità (**euro 4.750,00**);
- indennità di comparto (**euro 42.280,00**);
- indennità annua di euro 64,56 per i dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera B1 (**euro 1.420,00**);
- oneri derivanti dalla riclassificazione del personale dell'area di vigilanza e del personale ausiliario (art. 7 CCNL 31/3/1999) (**euro 3.585,00**).

Gli utilizzi da fondi stabili sono risultati quindi pari ad **euro 171.337,00**.

L'ulteriore disponibilità di risorse stabili (**euro 175.596,00**) delle risorse variabili è stata destinata al finanziamento delle seguenti indennità:

- indennità di turno (**euro 25.727,00**), di lavoro festivo (**euro 13.397,00**), di rischio (**euro 5.760,00**), di reperibilità (**euro 30.896,00**) e di maneggio valori (**euro 295,00**), che sono state quantificate nelle misure previste dal vigente CCNL;
- compensi per attività disagiate (**euro 25.901,00**) e per specifiche responsabilità (**euro 58.234,00**), che sono stati quantificati nelle misure previste dal vigente CCNL.

Gli altri utilizzi da fondi stabili sono quindi pari ad **euro 160.210,00**, per cui il totale degli utilizzi da fondi stabili ammonta ad **Euro 331.547,00**.

La residua disponibilità di risorse stabili (**euro 15.386,00**) unita alle risorse variabili (**euro 105.514,00**) è stata destinata al finanziamento dei seguenti compensi:

- compensi per progetti incentivanti di miglioramento e ampliamento dei servizi resi dall'Ente (**euro 34.000,00**);
- compensi di cui all'art. 17, comma 2, lettera g), CCNL 1/4/1999 (**euro 45.358,00**);
- compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (**euro 41.542,00**).

Pertanto, gli utilizzi da fondi variabili ammontano ad **euro 120.900,00**.

Il fondo per le risorse decentrate trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- nel capitolo n. 322/2 della gestione competenza per **euro 285.965,00**;
- nel capitolo n. 322/5 gestione competenza per gli oneri riflessi per **euro 70.458,00**;
- nel capitolo n. 351 gestione competenza per IRAP per **euro 24.307,00**;

Gli importi relativi al fondo per le progressioni orizzontali (**euro 117.912,00**), all'indennità annua di euro 64,56 per i dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera B1 (**euro 1.420,00**), agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale dell'area di vigilanza e del personale ausiliario (**euro 3.585,00**), nonché ai compensi di cui all'art. 15, comma 1, lettera k, del CCNL 1998-2001 (**euro 45.358,00**) trovano copertura finanziaria nei competenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 2011.

La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il nucleo di valutazione o il dirigente/responsabile del servizio avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i dipendenti secondo il vigente sistema di valutazione.

### **3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 25/10/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, al quale è stato allegato il piano dettagliato degli obiettivi suddiviso per settori che ha fissato gli obiettivi principali di sviluppo relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2011 (in allegato).

Come si rileva dai dati suesposti, le parti hanno scelto di destinare una quota significativa delle risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità (**euro 41.542,00** su un totale di **Euro 105.514,00**) all'incentivazione della produttività ed al miglioramento servizi collegati anche al raggiungimento degli obiettivi di gestione posti dall'Amministrazione.

### **CRITERI EROGAZIONE ADOTTATI**

#### **Indennità di turno**

*Descrizione:* il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere  
*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 22 CCNL 14/9/2000

*Criteri di attribuzione:* periodi di effettiva prestazione di servizio in turno  
*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 25.727,00**

#### **Indennità di lavoro festivo**

*Descrizione:* attività prestata in giorno festivo

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 24 CCNL 14/9/2000

*Criteri di attribuzione:* compenso aggiuntivo della retribuzione oraria

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 13.397,00**

#### **Indennità di rischio**

*Descrizione:* prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 37 CCNL 14/9/2000

*Criteri di attribuzione:* periodo di effettiva esposizione al rischio

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 5.760,00**

#### **Indennità di reperibilità**

*Descrizione:* servizio di pronta reperibilità; il dipendente è tenuto a raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti; il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 23 CCNL 14/9/2000

*Criteri di attribuzione:* remunerato con la somma di Euro 10,33 per 12 ore al giorno

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 30.896,00**

#### **Indennità di maneggio valori**

*Descrizione:* servizi che comportano maneggio di valori di cassa

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 36 CCNL 14/9/2000

*Criteri di attribuzione:* per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 295,00**

#### **Indennità di attività disagiate**

*Descrizione:* esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lettera e), CCNL 1/4/1999

*Criteri di attribuzione:* periodo di effettiva esposizione al disagio

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 25.901,00**

#### **Indennità di specifiche responsabilità**

*Descrizione:* esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lettera f), CCNL 1/4/1999

*Criteri di attribuzione:* in misura non superiore a euro 2.500,00 annui lordi

*Importo massimo previsto nel fondo:* **euro 58.234,00**

### **PROGETTI INCENTIVANTI**

*Descrizione e finalità del progetto*

Il progetto prevede il potenziamento sul territorio dei seguenti servizi:

- Polizia stradale;
- Vigilanza e ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni;
- Vigilanza delle ZTL e piste ciclabili;
- Polizia annonaria e amministrativa.

Gli obiettivi sono:

- incrementare il numero delle ore di vigilanza sul territorio;
- intensificare i controlli al fine di ridurre i comportamenti illegali e quindi garantire il rispetto delle regole e una normale convivenza civile;
- aumentare l'effetto di deterrenza in materia di soste vietate e, soprattutto nelle due ZTL;
- garantire la sicurezza pubblica con la presenza continua durante le manifestazioni;

- garantire il rispetto delle occupazioni autorizzate e della libera fruibilità degli spazi da parte di tutte le categorie di cittadini, soprattutto di quelle più deboli;
- offrire assistenza continua ai numerosi turisti che si riversano sul nostro territorio soprattutto nelle ore serali.

**Importo: euro 30.000,00**

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999

*Criterio di remunerazione:*raggiungimento obiettivi, qualità del contributo, apporto individuale

*Descrizione e finalità del progetto:* definizione degli atti a repertorio per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi in zona 167

**Importo: euro 4.000,00**

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999

*Criterio di remunerazione:*raggiungimento obiettivi, qualità del contributo, apporto individuale

### **ALTRE DESTINAZIONI**

*Descrizione:* attività di gestione dell'ufficio del piano sociale di zona

**Importo: euro 13.613,00** comprensivi di oneri riflessi e IRAP

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lettera g), CCNL 1/4/1999

*Criterio di remunerazione:*raggiungimento obiettivi, qualità del contributo, apporto individuale

*Descrizione:* incentivi alla progettazione (art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006)

**Importo: euro 31.745,00**

*Riferimento alla norma del CCNL:* art. 17, comma 2, lettera g), CCNL 1/4/1999

*Criterio di remunerazione:*definito con regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 15/4/2011.

Si rammenta che la delegazione di parte pubblica in accordo con quella sindacale ha deciso di sospendere per il triennio 2010-2012 il piano dei recuperi approvato nella contrattazione decentrata relativa all'anno 2009. Pertanto, le detrazioni da operare saranno effettuate sui fondi di produttività degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Giovinazzo, 21 gennaio 2012.

Il Dirigente del Settore economico finanziario  
(Dott. Angelo Domenico Decandia)